



## ARCHIVIO STORICO DELL'UNIVERSITÀ' DI BOLOGNA

### Regolamento per la consultazione

Il presente Regolamento disciplina l'accesso ai documenti conservati presso l'Archivio storico dell'Università di Bologna.

1) L'accesso alla sala di consultazione è libero per gli studiosi. Tutti gli utenti hanno diritto all'accesso agli archivi con eguali diritti e doveri, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

2) Per la consultazione del materiale archivistico gli studiosi devono compilare una scheda sulla quale indicare i propri dati anagrafici, l'oggetto della ricerca, lo scopo della richiesta, sottoscrivendo la presa visione del presente regolamento.

3) Il trattamento dei dati personali di cui si venga a conoscenza in seguito alle operazioni di accesso ad atti e documenti per finalità di ricerca storica, di diritto allo studio e all'informazione deve svolgersi in conformità alle leggi, ai regolamenti e nel rispetto del diritto alla riservatezza e all'identità delle persone a cui i dati trattati si riferiscono.

4) I dati personali trattati per scopi storici possono essere ulteriormente utilizzati per tali finalità e sono soggetti alla disciplina delineata dal d.lgs. n.196/03, dal D.P.R. n. 1409/63 (e successive integrazioni e modificazioni) indipendentemente dal documento in cui sono contenuti e dal luogo di conservazione, ferme restando, ovviamente, le cautele e le garanzie previste per particolari categorie di dati o trattamenti.

5) Tutta la documentazione è liberamente consultabile con i limiti cronologici previsti dal *Codice dei Beni culturali e del paesaggio* (d.lgs. n.42/2004, artt. 122-127) e del citato d.lgs. n. 196/2003, ad eccezione dei documenti per i quali esistono vincoli alla non consultabilità. Se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute, la



## ARCHIVIO STORICO DELL'UNIVERSITÀ' DI BOLOGNA

vita sessuale o i rapporti riservati di tipo familiare, il termine per la consultabilità è di settanta anni.

6) La Direzione dell'archivio può autorizzare, per motivi di studio e di ricerca, la consultazione dei documenti di carattere riservato prima della scadenza dei termini, garantendo comunque l'anonimato delle persone eventualmente citate. L'utente a tal fine è tenuto a presentare all'archivio un progetto di ricerca che illustri le finalità della medesima e le modalità di diffusione dei dati. L'autorizzazione è di carattere personale ed il soggetto a cui è stata concessa non può delegare ad altri il conseguente trattamento dei dati. I documenti devono conservare il loro carattere riservato e non possono essere ulteriormente comunicati a terzi o utilizzati da altri soggetti. La sfera privata delle persone note o che abbiano esercitato funzioni pubbliche deve essere rispettata nel caso in cui le notizie o i dati non abbiano alcun rilievo sul ruolo o sulla loro vita pubblica.

7) In applicazione dei principi di pertinenza e non eccedenza di cui all' art. 11 del d. lgs. n. 196/03, gli utenti utilizzano i documenti ed i dati personali in essi contenuti sotto la propria responsabilità, conformandosi agli scopi perseguiti ed individuati in relazione al progetto di ricerca.

8) La consultazione deve avvenire nel rispetto delle disposizioni dell'Allegato A.2 al *Codice deontologico e di buona condotta per i trattamenti dei dati personali per scopi storici* (delibera del Garante Privacy n.8/p/2001, pubblicato sulla G.U. n.80 del 5/4/2001)

9) La consultazione dei documenti avviene nei locali predisposti dall'Archivio storico a tale scopo; è vietato il prestito esterno dei documenti ed è altresì proibito scomporre i documenti dall'ordine interno in cui sono disposti.



## ARCHIVIO STORICO DELL'UNIVERSITÀ' DI BOLOGNA

10) La riproduzione dei documenti è consentita previa richiesta scritta alla Direzione dell'Archivio:

- modulo per richiesta fotocopie e digitalizzazione con mezzi propri.
- modulo per richiesta immagini digitali

11) In caso di pubblicazione di lavori di ricerca condotti sui materiali conservati nell'Archivio storico universitario, l'autore ha l'obbligo di citare la fonte e di depositare due copie dell'opera a stampa nella biblioteca annessa all'Archivio.

12) Ai sensi degli artt. 91 e 107 del R.dl. n.1163, del 2 ottobre 1911, danneggiamenti, dispersioni, spostamenti e furti di documenti sono puniti con l'esclusione dalla consultazione, fatta salva l'azione per far valere le responsabilità penali.

LA DIREZIONE DELL'ARCHIVIO STORICO